SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2383

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1995

Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, e del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette» stabilisce, all'articolo 35, comma 4, disposizioni per l'istituzione del parco del Delta del Po.

Le disposizioni prevedono che entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa le Regioni interessate provvedano, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, all'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica appositamente istituita. Nel caso l'intesa non sia perfezionata nei termini previsti, si provvederà all'istituzione di un parco nazionale.

In considerazione delle risultanze dei lavori della citata Commissione paritetica e sulla base dei successivi provvedimenti formulati dalle due regioni, il Ministero dell'ambiente, per configurare un quadro di riferimento il più possibile compiuto, ha predisposto in data 21 gennaio 1994 un documento dichiarativo dell'intesa tra il Ministero e le regioni in ordine all'istituzione del parco.

Successivamente, con l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il termine fissato per perfezionare il provvedimento dell'istituzione del parco interregionale del Delta del Po è stato spostato al 31 dicembre 1995.

Frattanto la regione Veneto ha indetto riunioni con gli enti locali interessati nonchè con i rappresentanti e le categorie economiche, organizzazioni sindacali ed associazioni ambientalistiche, al fine di esaminare tutte le variegate tipologie della fattispecie.

A seguito di tale iniziativa ed in considerazione dell'imminente scadenza del termine, sarebbe auspicabile intervenire istituzionalmente con un disegno di legge statale concernente la modifica dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

Appare opportuno precisare che l'accennata modifica procedurale consentirà l'istituzione di un'area naturale protetta nel Delta del Po in armonia con i princìpi generali e di indirizzo della regione Veneto vigenti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono abrogati.